



CITTÀ DI PIOSSASCO  
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE   
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **21**  
DEL 29.06.2012

**OGGETTO:** Approvazione regolamento imposta municipale propria.

L'anno duemiladodici, addì *ventinove* del mese di *giugno* alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione *ordinaria* ed in seduta *pubblica* di *prima* convocazione il Consiglio Comunale composto da:

*AVOLA FARACI Roberta Maria* – Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

*BUZZELLI Paolo*  
*FERRERO Roberta*  
*CAMMARATA Salvatore*  
*PELLEGRINO Roberto*  
*SANNA Gavino*  
*STOPPA Angelo*  
*ROSSETTO Marina*  
*PONTIGLIONE Giovanna*  
*IERINO' Donato*  
*TADDEO Angelo*

*ASTEGLIANO Luciano*  
*OBERTO Riccardo*  
*IEVOLELLA Anna Rita*  
*MUTI Lucilla*  
*POLASTRI Stefano*  
*MARTINATTO Vittorio*  
*ANDRUETTO Adriano*  
*OBERT Valter*  
*BENEDETTO Giuseppe*  
*BONOMO Michele*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: FERRERO – MUTI – MARTINATTO – OBERTO – BUZZELLI.

Assenti giustificati: PONTIGLIONE – POLASTRI.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Ruffa, Soria.

La seduta viene ripresa, dopo la pausa per la cena alle ore 21,05 – Consiglieri Presenti n. 14 – Assenti: Buzzelli, Ferrero, Oberto, Muti, Martinatto – Assenti giustificati: Pontiglione e Polastri – Assessori presenti: Soria e Ruffa.

Deliberazione Consiglio comunale del 29.06.2012 n. 21

**OGGETTO:** Approvazione regolamento Imposta Municipale Propria

Il Presidente del Consiglio da la parola al Sindaco che riferisce:

- che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria (art.8 e seguenti);
- che con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta all’art.13 l’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L.201/11;
- che con il D.L. 16/2012 e con la relativa Legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;
- che si ritiene necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di Piossasco, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, così come previsto dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall’art.13 comma 13 del D.L.201/11;
- che è stato quindi predisposto lo schema di Regolamento dell’Imposta Municipale Propria, composto da n. 15 articoli, allegato, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che nella suddetta proposta di regolamento:
  - l’imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale in linea di continuità per quanto possibile con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari;
  - si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; che per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di Imposta Municipale Propria (art.8 e seguenti del D.Lgs. 23/11 e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del D.L. 201/11 e s.m. e i.) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

Visti:

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/11 introdotto dalla Legge di conversione del D.L.16/12, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 e 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06;

Propone quindi che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERI**

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, il Regolamento dell' Imposta Municipale Propria, composto da n. 15 articoli, che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il nuovo regolamento dell' Imposta Municipale Propria testé approvato decorre dal 1° gennaio 2012.
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

Dato atto che durante la presentazione della proposta sono entrati in aula gli Assessori Montaldo ed Eliantonio ed i consiglieri Oberto e Buzzelli – consiglieri presenti n. 16;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Oberto, Ievolella, Buzzelli e Cammarata), resi mediante alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti;


## **DELIBERA**

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Allegato A)

Allegato alla ~~Delib. CC. n. 21~~  
del 29.6.2012 L/8

IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado Parola



# CITTÀ DI PIOVASCO

## ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***



<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Crediti tributari di modesta entità</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Potenziamento dell'Ufficio Tributi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 7</i>

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

IL SEGRETARIO GENERALE

Corrado Parola



1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Piossasco dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Piossasco .

**ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE****E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

**ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

**ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione





dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO  
ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA  
NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale e l'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI  
AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto il Comune di Piossasco risulta inserito nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

### ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei



codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare .
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### **ART. 12 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal primo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.



### **ART. 13 – CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 1 , comma 168, della Legge 27 dicembre 2006 n. 289, non sono dovute le somme per importi annui dell' Imposta Municipale Propria inferiori a € 5,00, da non intendersi in ogni caso come franchigia.
2. Tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e riscossione non sono invece dovute, in termini di accertamento, somme inferiori ad € 15,00. Tale importo minimo deve intendersi comprensivo di sanzioni e/o interessi.”

### **ART. 10 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale viene riconosciuto un compenso incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale dell'Ufficio Tributi, in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.

### **ART. 15 –DISPOSIZIONI FINALI**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.

Sp



# COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

\*\*\*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 29.5.2012

OGGETTO: Approvazione regolamento imposta municipale propria..

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

*Luigi Favre*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio

*[Signature]*

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il responsabile di ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio finanziario

\_\_\_\_\_


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ADRIANO ANDRUETTO





IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 6 LUG. 2012

Piossasco, li 5 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li \_\_\_\_\_

DIVENUTA ESECUTIVA in data 17 LUG. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 17 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA

